



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Determinazione dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio
N.36 del 13-03-2019 - Reg. generale N. 62

COPIA

Responsabile del Settore: MORREALE VINCENZO

Ufficio proponente SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E
PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO
PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA
INDIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE
SECCA DI SOPRAVAGLIO (CODICE CER 19.12.12.) PRESSO LA DISCARICA DI
PROPRIETA' DELLA OIKOS S.P.A..**

Visto il D.D.G. n. 532 del 05/06/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V Gestione integrata dei Rifiuti con il quale decreta di autorizzare il Comune di Santa Ninfa al conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel proprio territorio comunale presso la discarica sita in c/da Montagnola Cuddia di Borraanea in Trapani, gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.;

Vista l'Ordinanza n. 04/Rif del 07 giugno 2018: "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif del 28/02/2018 e 03/Rif del 08/03/2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata";

Visto il “Contratto di servizi per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi” sottoscritto il 25/06/2018 tra la società OIKOS S.p.A., il Comune di Santa Ninfa e la Trapani Servizi S.p.A.;

Vista l’Ordinanza n. 7/Rif del 03 dicembre 2018: “Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 con modifiche ed integrazioni dell’art. 5 dell’Ordinanza 4/Rif del 07 giugno 2018.”;

Vista l’Ordinanza n. 8/Rif del 11 dicembre 2018: “Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 dell’Ordinanza 4/Rif del 07 giugno 2018. Disposizioni per l’incremento della raccolta differenziata”;

Che con nota prot. 1144U/2018 del 29/11/2018 la Oikos S.p.A. chiede la sottoscrizione del rinnovo contrattuale e la relativa documentazione;

Vista la Determinazione dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n. 179 del 14/12/2018 avente per oggetto: “Impegno di spesa per i servizi di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo della frazione secca di sopravaglio (codice cer 19.12.12.) presso la discarica di proprietà della Oikos S.p.A.” con la quale si è impegnata la somma complessiva di € 12.400,00 fino al 31/01/2019;

Ritenuto dover quantificare le spese da impegnare per ulteriori mesi 4 in riferimento all’art. 1 dell’Ordinanza n. 8/Rif del 11 dicembre 2018 in base ai dati dei rifiuti indifferenziati conferiti che ammonta a circa 400,00 tonnellate e che quelli derivanti dai servizi di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo della frazione secca di sopravaglio (codice cer 19.12.12.) presso la discarica di proprietà della Oikos S.p.A. ammontano a circa 240,00 tonnellate;

Considerato che questo Comune attualmente versa in regime di esercizio provvisorio nel corso del quale può impegnare mensilmente una quota pari ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa dell’ultimo bilancio approvato;

Rilevato che la disponibilità provvisoria, ad oggi, consente di impegnare la spesa occorrente per affidare il servizio per mesi quattro;

Calcolato che il costo dei conferimenti è di € 24.800,00 I.V.A. compresa a favore della Oikos S.p.A. con sede in Motta S. Anastasia (CT) via Giuseppe Verdi n. 44/A con Partita Iva 04390280875 fino al 31/05/2019;

Preso atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice CIG: Z7F2782B1B;

Ritenuto dover impegnare la somma di € 24.800,00 I.V.A. compresa 10%, imputandola all’esercizio 2019 del bilancio finanziario 2018-2020;

Considerato il D.M. del 25.01.2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato differito al 31.03.2019 e, conseguentemente, l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data con il comma 2 dell'articolo unico del medesimo decreto, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;

Visto l'art. 11, comma 17, del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d. lgs. 126/2014, secondo cui "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2019 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2018-2020 per l'annualità 2019, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9", cioè lo schema del bilancio di previsione finanziario armonizzato;

Considerato che in base all'art. 163, comma 1, primo periodo del Tuel, l'esercizio provvisorio si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, che trovano esplicitazione nel par.8 del principio contabile applicato 4/2 della contabilità finanziaria nel testo modificato dall'art.2, comma 2, lett. a) del d. lgs. 126/2014;

Considerato che il bilancio di previsione finanziario, in base all'art. 151, comma 3, del Tuel, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio;

Dato atto che gli stanziamenti di competenza sono quelli previsti nell'ultimo bilancio approvato (2018-2020) per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (2018), mentre ai fini della gestione di cassa il comma 1 dell'art. 163 del Tuel autorizza l'effettuazione dei pagamenti "entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato", disponendo a tal fine (comma 4) che "all'avvio dell'esercizio provvisorio.l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio provvisorio previsti nell'ultimo bilancio approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti per ciascuna missione, programma e titolo- gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato"; gli importi della voce "gia impegnato" possono essere aggiornati sulla base del preconsuntivo (cfr. par. 8.8 del principio 4/2);

Dato atto che, in base al comma 3 dell'art. 163 del Tuel novellato, "nel corso dell'esercizio provvisorio...gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza";

Visto il comma 5 dell'art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato (voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con l'eccezione delle seguenti spese:

tassativamente regolate dalla legge;

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (es. rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti o incassati in eccesso: par. 8.5 principio 4/2);

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del libello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; durante l'esercizio provvisorio, stabilendo che il limite dei dodicesimi mensili, per ciascun programma, debbono essere ridotto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

Considerato che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio in gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario (cfr. par. 8.6);

Considerato, pertanto, che durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, programma, titolo e macroaggregato, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni;

Accertato che il pagamento della presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 183, del TUEL;

Visti gli artt. 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Verificata:

la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012;

l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del sottoscritto e del direttore dell'esecuzione nominato;

Visti gli artt. 97 e 109, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 08/Rif del 11 dicembre 2018 relativa al conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale del comune di Santa Ninfa per il periodo compreso dal mese di febbraio 2019 al mese di maggio 2019;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 24.800,00 I.V.A. compresa a favore della Oikos S.p.A. con sede in Motta S.Anastasia (CT) via Giuseppe Verdi n. 44/A con Partita Iva 04390280875 fino al 31/05/2019 per l'espletamento del servizio in premessa, che trova la copertura finanziaria al capitolo 1262, codice 09.03-1.03.02.15.005 "Servizio smaltimento rifiuti – prestazioni servizio", annualità 2019;

3. Registrare l'impegno nell'anno 2019 per l'importo complessivo di € 24.800,00 I.V.A. compresa imputandolo all'esercizio 2019 del bilancio finanziario 2018-2020, codice 09.03-1.03.02.15.005, sulla missione 09, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, quinto livello 005, capitolo 1262;
4. Dare atto che, ai fini IVA trattasi di operazione soggetta a scissione contabile immediata e che l'acquisto riguarda servizi di natura istituzionale;
5. Accertare che il pagamento della superiore spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art 183, comma 8, del Tuel;
6. Dare atto che né il responsabile dell'istruttoria né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
7. Di pubblicare la presente determina sul sito on line del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
f.to Li Causi Gino

Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio esaminata la superiore proposta avente ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO (CODICE CER 19.12.12.) PRESSO LA DISCARICA DI PROPRIETA' DELLA OIKOS S.P.A.” ed apposto il parere di regolarità amministrativa di seguito riportato, ritenuta la stessa meritevole di approvazione e ritenuta la propria competenza gestionale;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta n. 36 del 11-03-2019

Santa Ninfa Lì 13-03-2019

Il Responsabile dell'Area
Servizi tecnici e gestione del territorio
f.to MORREALE VINCENZO